



**TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI BOLOGNA
IL TRIBUNALE**

L'anno 2026 giorno 5 del mese di febbraio in BOLOGNA si è riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei componenti:

Dott. ROMANO EZIO
Dott.ssa COSTANTINI SILVIA

Presidente relatore
Giudice

Dott.ssa BRAZZI FRANCESCA
Dott.ssa CASADEI ROMINA

Esperta
Esperta

con la partecipazione della Dott.ssa SCANDELLARI ANTONELLA Sost. Procuratore Generale presso la Corte di Appello di BOLOGNA per deliberare sulle domande di:

- Reclamo in materia di decisione su reclamo ai sensi dell'art. 35 *ter* O.P.;

proposta da [REDACTED] detenuto presso la Casa Circondariale di Bologna in espiatione della pena di cui al SIEP 2024/636 emesso dalla Procura di Ascoli Piceno, con fine pena al 11.1.2036.

OSSERVA

Con atto del 23.9.2025 il difensore di fiducia di [REDACTED] ha avanzato reclamo avverso l'ordinanza n. 2025/2616 del 9.9.2025 emessa dal Magistrato di Sorveglianza di Bologna, nella parte in cui il giudice di prime cure non ha riconosciuto ai sensi dell'art. 35 *ter* L. 354/1975 (d'ora innanzi O.P.) la violazione dell'art. 3 CEDU, per come interpretato dalla Corte di Strasburgo, in relazione ai periodi detentivi espiati dal condannato presso la Casa Circondariale di Bologna.

Il difensore affida le proprie censure ad un unico e articolato motivo in cui si duole dell'erroneità dell'ordinanza per non aver il Magistrato di Sorveglianza riconosciuto il trattamento disumano e degradante pur in presenza di uno spazio fruibile in cella inferiore ai 3 mq a persona e delle altre condizioni determinanti un trattamento inumano e degradante.

Quanto alle misurazioni assunte dal Magistrato di Sorveglianza, la difesa contesta la correttezza dei dati forniti dall'amministrazione penitenziaria che hanno condotto il giudice di prime cure a valutare una superficie (al netto del mobilio fisso) compresa tra i 3 ed i 4 mq e, segnatamente, 3,1 mq.

A sostegno, allega planimetria e misurazioni effettuate dal detenuto personalmente da cui risulterebbe che le camere di pernottamento presenti presso il Carcere di Bologna misurano 9,36 mq al lordo degli arredi fissi. Questi ultimi, costituiti da due letti (3,57 mq) armadi e termosifone, inciderebbero sullo spazio calpestabile riducendolo di 3,99 mq, lasciando liberi soli 5,36 mq che, per due occupanti, individua uno spazio individuale pari a 2,69 mq.

Ancora, secondo la difesa è contestabile che sia stato escluso dal computo dello spazio non disponibile il termosifone; ma, anche escludendo tale elemento, con le misurazioni corrette, in tesi difensiva, lo spazio *pro capite* sarebbe comunque al di sotto dei 3 mq e, segnatamente, pari a 2,75 mq.

Al fine di ottenere verifica di quanto rappresentato, la difesa avanza richiesta di incaricare geometra o altro perito, anche in considerazione del fatto che le camere di pernottamento presso la Casa Circondariale di Bologna hanno misure standard e, dunque, l'accertamento tecnico potrebbe essere utile anche in relazione ad altri detenuti.

Ciò posto sul mancato rispetto dei parametri europei in punto di spazio personale, la difesa contesta la presenza di ulteriori fattori incidenti in termini negativi sulla condizione detentiva del [REDACTED]

Anzitutto l'assenza di doccia e di acqua calda nelle celle, contestando l'ordinanza laddove ha indicato la presenza di *box* doccia nella sezione in cui è stato ristretto [REDACTED]

Si duole, poi, del fatto che la relazione ha confermato la presenza di grate alle finestre nel reparto giudiziario e che solo dal 14.10.2022 al 17.3.2025 [REDACTED] ha occupato celle prive di grate.

Il che, in tesi difensiva, significa che nei periodi antecedenti e successivi a tale finestra temporale, non può sostenersi vi fosse nelle camere di pernottamento adeguata areazione ed illuminazione.

Ancora, la difesa censura l'ordinanza nella parte in cui ha ritenuto adeguata l'areazione dei locali bagni, a fronte della presenza di ventole di ridotte dimensioni e, comunque, non funzionanti, chiedendo che l'amministrazione fornisca prova positiva del loro funzionamento.

Ulteriore profilo di censura attiene all'infestazione di blatte che ha caratterizzato alcuni periodi detentivi, dimostrata da PIRAS anche con fotocopia degli animali reperiti in data 10.6.2024. Sul punto, il giudice di prime cure ha ritenuto che la Direzione abbia adottato gli accorgimenti necessari per risolvere eventuali infestazioni. La difesa, pur non negando che il problema è stato risolto portando ad una condizione decisamente più tollerabile, ritiene che il solo fatto che per anni vi sia stata una invasione di blatte per tutto l'istituto rappresenti *ex se* un trattamento disumano e degradante.

La difesa prosegue evidenziando che nei periodi di isolamento sanitario per monitoraggio COVID-19 che hanno interessato il [REDACTED], l'ordinanza oggetto di reclamo pare essere incorsa in un travisamento dei fatti. Invero, mentre il giudice di prime cure ha indicato che [REDACTED] è stato ristretto nel locale infermeria, ove aveva a disposizione 4 ore e 30 minuti di uscita, dalla relazione dell'istituto risulta che i diversi periodi di isolamento sanitario sono stati da [REDACTED] eseguiti presso il *primo piano giudiziario sezione C* deputato al *Monitoraggio COVID 19* ove era vigente il regime detentivo *chiuso h 24*. Pertanto, [REDACTED] ha certamente subito un trattamento disumano e degradante per non aver potuto avere accesso in alcun modo all'aria aperta. Infine, con riferimento ai punti luce non azionabili direttamente dal detenuto, tale doglianza non è stata esaminata dal magistrato di prime cure. Sotto questo profilo, la difesa evidenzia che la stessa relazione precisa che in ogni piano è presente un comando centralizzato che determina l'accensione e lo spegnimento generale delle luci, nonché comando che consente all'operatore di accendere o spegnere la luce in ogni singola camera. Ad ogni modo, gli operatori di polizia penitenziaria provvedono allo spegnimento delle luci su richiesta del detenuto. Dal 14.10.2022, inoltre, [REDACTED] è stato ristretto in celle in cui tutti i punti luce sono azionabili dai detenuti.

In questo senso, anche se la situazione di pregiudizio risulta esser stata risolta, quantomeno sino al 14.10.2022 il reclamante è stato detenuto in un regime descritto come *"simile a quello della celebre Prigione statunitense di "Abu Ghraib", nel quale il riposo notturno era completamente precluso a causa di una luce esterna alla cella, che puntava direttamente sui letti dei due reclusi e che spesso restava accesa per tutta la notte"*. Tale condizione, in tesi difensiva, integra un trattamento contrario all'art. 3 CEDU e merita debito risarcimento.

In conclusione, la difesa chiede sia riconosciuta lesione dell'art. 3 CEDU per tutto il periodo detentivo espiato dal [REDACTED] presso l'istituto felsineo, concedendo la conseguente riduzione di pena.

Nel corso della discussione, il giudice relatore, dopo aver illustrato i motivi di reclamo, ha evidenziato l'attuale assetto della giurisprudenza convenzionale in punto di condizioni detentive e compatibilità con l'art. 3 CEDU. Ad esito della relazione, la Procuratrice Generale d'udienza ha chiesto il rigetto del reclamo alla luce della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, rimettendo al Collegio la valutazione circa l'effettiva incidenza del richiesto accertamento tecnico nel giudizio *de quo*.

La difesa ha in principalità insistito per lo svolgimento di accertamento tecnico sulle effettive dimensioni delle camere di pernottamento, riportandosi in subordine al reclamo e chiedendone l'accoglimento.

Su entrambe le richieste, il Tribunale di Sorveglianza ha assunto riserva.

Ciò posto, il Tribunale di Sorveglianza ritiene anzitutto non necessario ai fini del decidere il richiesto accertamento tecnico, essendo questo del tutto irrilevante ai fini dell'individuazione della regola di giudizio applicabile al caso in esame secondo la costante giurisprudenza della Corte EDU.

La richiesta istruttoria in tal senso, dunque, non merita accoglimento ai sensi dell'art. 666 c. 5 c.p.p., non essendo questa necessaria ai fini della decisione.

Quanto al merito, parimenti, il reclamo risulta infondato, per le ragioni di cui si dirà appresso.

La trattazione del reclamo richiede il corretto inquadramento delle rilevanti questioni di diritto ed ermeneutiche che conducono questo Tribunale di Sorveglianza alla decisione sia in ordine alla irrilevanza dell'approfondimento istruttorio che al rigetto del reclamo.

Al fine di una più ordinata e coerente trattazione, dunque, si procederà suddividendo la motivazione in capitoli.

1. Premessa in diritto: l'art. 35 ter O.P. e il richiamo alla giurisprudenza convenzionale sull'art. 3 CEDU.

Con l'art. 35 ter O.P. il legislatore ha inteso introdurre un nuovo strumento di tipo risarcitorio rispetto alla lesione dell'art. 3 CEDU, che stabilisce, tra gli altri, il divieto di trattamenti inumani e degradanti.

Si è trattato, in verità, di una normazione *forzata*, rientrando lo strumento in esame tra quelli indicati allo Stato italiano come necessari per adeguarsi alla sentenza *Torregiani v. Italia*, che aveva riscontrato l'assenza nell'ordinamento interno di strumenti capaci di riparare alle lesioni dell'art. 3 CEDU già subite ed esauritesi, a completamento della tutela generale e *preventiva* che dovrebbe essere garantita dal reclamo giurisdizionale previsto dall'art. 35 bis O.P.

Invero, la Corte di Strasburgo considera prioritario che le persone detenute possano esperire dei rimedi giurisdizionali tesi principalmente a risolvere e rimuovere gli effetti delle condizioni di pregiudizio per l'esercizio dei loro diritti (nel nostro ordinamento, l'art. 35 bis O.P.) e che solo in via ancillare debba essere comunque riconosciuta la possibilità di ristorare i pregiudizi esauritisi (art. 35 ter O.P.).

Tale ermeneutica, espressa già nella sentenza *Torregiani v. Italy*, 2013, è stata recentissimamente confermata dalla sentenza *Văscăuțanu v. Romania*, ricorso n. 10120/23, 18 novembre 2025, in cui la Corte ha ribadito i rapporti fra i due rimedi, richiamando i principi espressi nella propria giurisprudenza consolidata sul punto (in particolare, oltre *Torregiani*, i casi *Ulemek v. Croatia* e *J.M.B. v. France*):

- ricorso preventivo e ricorso compensativo devono coesistere in modo complementare;
- il ricorso preventivo deve essere di natura tale da mettere fine alla violazione e permettere un miglioramento delle condizioni di detenzione;
- una volta cessata la situazione di violazione, la persona deve avere a disposizione un ricorso indennitario.

La Corte, inoltre, sottolinea la centralità del rimedio preventivo e l'importanza del suo buon funzionamento ai fini della tutela effettiva dei diritti fondamentali dei detenuti.

Infatti, si afferma nella decisione, in mancanza di un meccanismo combinato dei due ricorsi, la sola prospettiva di una possibile compensazione rischierebbe di legittimare la sottoposizione ad una sofferenza incompatibile con l'art. 3 CEDU e mettere in discussione seriamente il rispetto da parte dello Stato degli obblighi derivanti dalla Convenzione (§39).

Come conseguenza, nel caso di specie, la Corte EDU, dopo aver verificato che la Romania si è dotata di un rimedio preventivo effettivo ed efficace, ha dichiarato inammissibile il ricorso del sig. Văscăuțanu per mancato esperimento dei rimedi interni, non avendo questi mai esperito il rimedio preventivo, ma solo quello compensativo, prima di adire la Corte di Strasburgo.

Ciò chiarito sul rapporto tra i due rimedi, merita osservarsi che mentre l'art. 35 bis O.P. ha un oggetto più ampio, essendo rivolto alla tutela di qualsiasi diritto del detenuto (tra cui anche l'art. 3 CEDU), l'art. 35 ter O.P. è norma speciale che circoscrive il proprio oggetto alle lesioni dell'art. 3 della Convenzione, sì come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo.

A fronte dell'espresso richiamo normativo alla giurisprudenza della Corte EDU, l'art. 35 ter O.P. individua il proprio contenuto precettivo *per relationem* attraverso il rinvio alla giurisprudenza della CEDU, chiamata a sua volta a definire e concretizzare i diritti e le libertà elencate nella Carta Europea dei Diritti dell'Uomo, generalmente racchiusi in enunciati e formule tendenzialmente aperti.

Si tratta, a ben vedere, di una operazione di non facile momento, atteso che la Corte EDU esprime una giurisprudenza necessariamente variegata, che potrebbe apparire non sempre coerente, in ragione dell'oggetto dei giudizi in cui sono chiamati a pronunciarsi i giudici di Strasburgo: la violazione nel caso sottoposto di uno dei diritti o principi enunciati dalla Convenzione.

L'approccio casistico adottato dalla Corte di Strasburgo pone, dunque, un primo problema all'interprete, vale a dire quello di individuare quale interpretazione dell'art. 3 CEDU debba assurgere a parametro di integrazione del precetto normativo.

Il tema è stato di oggetto di importanti statuizioni di principio da parte della Corte Costituzionale che, in sintesi, con la celebre Sentenza n. 49/2015 del 14.1.2015, ha affermato che solo la giurisprudenza EDU espressiva di un orientamento consolidato, racchiusa in una sentenza c.d. pilota, ovvero proveniente da statuizioni della

Grande Camera della Corte di Strasburgo, può assumere quel ruolo cogente per l'interprete, tale da doverne orientare l'ermeneutica in senso conforme al dettame convenzionale, e divenire parametro interposto di costituzionalità attraverso il richiamo di cui all'art. 117 della Costituzione.

Quanto affermato dalla Consulta sul terreno dell'interpretazione da parte del giudice, deve valere evidentemente a fortiori laddove, come nel caso inedito dell'art. 35 *ter* O.P., la giurisprudenza EDU venga richiamata per integrare il dettato normativo; in tal senso, peraltro, si vedano le puntuali e condivisibili precisazioni svolte dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella Sentenza 6551/2021, con specifico riferimento alla necessità che il giudice nazionale non si avventuri in interpretazioni più ampie di quelle fornite dalla consolidata giurisprudenza della Corte EDU nella *subjecta materia* (§ 9, 10, 11 e 12).

E ciò, si badi bene, primariamente con riferimento alla copiosa giurisprudenza ormai consolidata in tema di individuazione di uno spazio vitale minimo garantito (*Sulejmanovic v. Italia* del 16.7.2009; *Ananyev v. Russia* del 10.4.2012; *Torreggiani v. Italia* del 8.1.2013; Grande Camera del 20.10.2016 *Mursic v. Croatia*), ma anche rispetto ad altri profili che possono ridondare in una violazione dell'art. 3 CEDU.

Se è vero, infatti, che statisticamente il tema più indagato dalla Corte EDU riguarda le condizioni di sovraffollamento carcerario, parimenti occorre precisare che lo stesso è da iscrivere nel solco più ampio della giurisprudenza inerente alle condizioni della detenzione contrarie all'art. 3 CEDU.

Si tratta di una consolidata giurisprudenza, che comprende tutti quei casi in cui la violazione dell'art. 3 CEDU sotto il profilo dei trattamenti inumani e degradanti è stata ritenuta indirettamente derivante dalle modalità esecutive della privazione della libertà personale allorquando le stesse, in una valutazione complessiva, abbiano ecceduto l'inevitabile sofferenza legata alla detenzione e superato quella che la Corte indica quale soglia minima di gravità.

I parametri da ultimo indicati (superamento della sofferenza intrinseca nella privazione della libertà; superamento di una soglia minima di gravità) sono stati richiamati in numerose pronunce della Corte EDU in materia¹.

1.2. Spazio personale e spazio di libero movimento nella giurisprudenza di Strasburgo...

La doglianza principale espressa da [REDACTED] nel proprio reclamo attiene alle condizioni di sovraffollamento carcerario e di carenza di spazio personale, aspetto su cui si concentra anche la richiesta di accertamento tecnico avanzata dalla difesa.

La prima operazione da compiere, dunque, è verificare in che termini la giurisprudenza di Strasburgo valuti la carenza di spazio personale quale profilo incidente sulle condizioni detentive, al punto da ridondare in una lesione dell'art. 3 CEDU.

Sul punto giova osservare che la Corte Europea nelle proprie pronunce, pur avendo spesso fatto riferimento ad un parametro orientativo fissato in 3 mq di *spazio personale*, ha asserito l'impossibilità di stabilire in maniera certa e definitiva lo spazio personale che deve essere riconosciuto a ciascun detenuto ai termini della Convenzione.

Ciò sin dalla sentenza *Sulejmanovic v. Italia* del 16/7/2009, ma tale arresto è stato espresso in modo ancor più chiaro nel già citato *leading case* Grande Camera *Mursic v. Croatia*, ribadendo la necessità di adottare un approccio complessivo che guardi alle particolari, specifiche condizioni della realtà vissuta dal detenuto².

¹ Tra le tante, *Kudla v. Polonia* del 1996; *Kalachnikov v. Russia* del 15.7.2002; *Alver v. Estonia* del 8.2.2006; *Popov v. Russia* del 13 luglio 2006; recentemente anche *Georgia v. Russia II* del 29 gennaio 2021 § 240 e seguenti), in cui si è affermato e consolidato il principio secondo cui: "In the context of deprivation of liberty the Court has consistently stressed that, to fall under Article 3, the suffering and humiliation involved must in any event go beyond the inevitable element of suffering and humiliation connected with detention. The State must ensure that a person in detained in conditions which are compatible with respect of human dignity, that the manner and method of the execution of the measure do not subject him to distress or hardship of an intensity exceeding the unavoidable level of suffering inherent in detention [...] When assessing conditions of detention, account has to be taken of the cumulative effects of these conditions, as well as of specific allegations made by the applicant [...] The length of the period during which a person is detained in the particular conditions also has to be considered [...]"

² (cfr. § 103-123: "The Court has stressed on many occasions that under Article 3 it cannot determine, once and for all, a specific number of square metres that should be allocated to a detainee in order to comply with the Convention. Indeed, the Court has considered that a number of other relevant factors, such as the duration of detention, the possibilities for outdoor exercise and the physical and mental condition of the detainee, play an important part in deciding whether the detention conditions satisfied the guarantees of Article 3 [...] Accordingly, the Court's assessment whether there has been a violation of Article 3 cannot be reduced to a numerical

Appare, tuttavia, possibile trarre alcune linee guida emerse nella copiosa giurisprudenza della Corte EDU su quelli che devono essere i criteri di calcolo dello stesso, facendo riferimento primario alla sentenza della Grande Camera Camera *Mursic v Croatia* del 20.10.2016.

La sentenza citata, infatti, rappresenta certamente il *leading case* della giurisprudenza EDU in materia, non solo perché proveniente dal più ampio consesso della Corte di Strasburgo, ma anche perché con tale pronuncia la Grande Camera ha individuato le regole di giudizio e le situazioni rilevanti ai sensi dell'art. 3 CEDU attraverso un'opera di raccordo e selezione degli orientamenti emersi in seno alla Corte negli anni precedenti. Pertanto, la giurisprudenza ivi espressa soddisfa i requisiti indicati dalla Consulta nella sentenza 49/2015 e può ritenersi vincolante per l'interprete.

Anzitutto, la sentenza *Mursic v. Croatia* ha accolto e stabilizzato l'indirizzo per cui la soglia orientativamente idonea a porsi in contrasto con il divieto di trattamenti inumani e degradanti debba essere fissata nelle celle con più occupanti in 3 mq pro capite, calcolati secondo la metodologia adottata dal Comitato di Prevenzione della Tortura del Consiglio d'Europa, vale a dire calcolando la superficie della cella al netto del bagno e dividendola per il numero di occupanti.

Tale condizione, infatti, implica un disagio o una prova d'intensità superiore all'inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione, a causa della promiscuità degli ambienti tra più detenuti e della scarsa libertà di movimento all'interno della cella.

L'individuazione della soglia in 3 mq di spazio personale è stato un approdo non del tutto scontato né condiviso all'unanimità dai giudici di Strasburgo, atteso che vi era forte dibattito in seno alla Grande Camera circa la necessità di adottare il più elevato standard minimo indicato dal Comitato per la Prevenzione della Tortura (d'ora innanzi anche Comitato o CPT) nei propri report, fissato in 4 mq di spazio personale, che era stato accolto in alcune pronunce minoritarie (*Colleț v. Romania* (no. 2), n. 49549/11, §§ 34 e 36, 1.10.2013; *Apostu v. Romania*, n. 22765/12, § 79, 3.2.2015).

Il CPT, infatti, ha fissato diversi parametri orientativi per la valutazione dello spazio personale nelle camere detentive perché non sorga il sospetto di una violazione dell'art. 3 CEDU, distinguendo tra misure *auspicabili* e misure *minime*.

Quanto ai parametri auspicabili cui gli Stati dovrebbero tendere, il Comitato indica che una cella singola dovrebbe avere misure di almeno 6 mq al netto del bagno, mentre le celle con più occupanti dovrebbero prevedere 4 mq netti in più per ciascun detenuto rispetto alla cella singola. Dunque, a titolo esemplificativo, una cella doppia dovrebbe misurare auspicabilmente 10 mq (6+4), una cella tripla 14 (6+4+4) e così via.

Viceversa, il parametro minimo al di sotto del quale il Comitato ritiene sussistano profili di lesione dell'art. 3 CEDU nelle celle con più occupanti è indicato in 4 mq di spazio personale ciascuno; esemplificando, una cella doppia non dovrebbe mai misurare sotto gli 8 mq, una cella tripla scendere al di sotto dei 12 mq e così via.

Tuttavia, la Grande Camera, a maggioranza, ha inteso ribadire che gli standard del CPT indicano livelli minimi ed auspicabili e svolgono, dunque, una funzione preventiva e di indirizzo per gli Stati membri, laddove la Corte è chiamata a valutare situazioni reali ed effettive; pertanto, l'adozione di un parametro auspicabile per la valutazione dell'esistente, comporterebbe un giudizio non coerente con il tipo di tutela che la Corte EDU può assicurare nel sistema della Convenzione, andando a sovrapporsi a quella del Comitato.

Può, poi, affermarsi senza tema di smentita che lo spazio vitale in ogni cella, da dividersi poi per il numero di occupanti, deve essere calcolato al netto dell'area riservata ai servizi igienici, la quale ha diversa destinazione/funzione rispetto alla superficie vivibile della stanza di allocazione.

La necessità di escludere lo spazio dedicato ai sanitari dal computo della cella, come anticipato, è stata affermata dal Comitato di Prevenzione della Tortura nei suoi report sin dagli anni '90, per esser poi adottata come regola di giudizio dalla Corte di Strasburgo in numerose pronunce, tra cui anche *Sulejmanovic v. Italy* ove il computo dello spazio individuale è stato attuato al netto della metratura relativa all'annesso servizio igienico (v. in sentenza in fatto paragrafo b) n. 3 sulle Condizioni detentive e sub Valutazioni della Corte paragrafo b) -3).

La regola dell'esclusione del bagno è stata poi riaffermata nella sentenza della Grande Camera – *Mursic v. Croatia* -, che ha ribadito l'esclusione dal computo dell'area della cella della superficie dei servizi sanitari (cfr. § 114 "*The Court considers, drawing from the CPT's methodology on the matter, that the in-cell sanitary*

calculation of square metres allocated to a detainee. Such an approach would, moreover, disregard the fact that, in practical terms, only a comprehensive approach to the particular conditions of detention can provide an accurate picture of the reality for detainees".

facility should not be counted in the overall surface area of the cell [...]”).

Ulteriore elemento che pare emergere chiaramente dalla giurisprudenza di Strasburgo riguarda la necessità di considerare, a prescindere da mere applicazioni aritmetiche, anche l'incidenza dello spazio occupato dal mobilio per valutare la concreta vivibilità degli ambienti.

Già la sentenza Corte EDU *Torreggiani v. Italia* del 8.1.2013, aveva affermato (v. paragrafo 75) l'incidenza della presenza del mobilio nelle celle quale oggetto rilevante di valutazione della sufficienza dello spazio individuale, considerando come anche la dimensione di 3 mq *pro-capite* potesse essere non adeguata perché ridotta in concreto dall'area occupata dagli arredi, adottando un principio di valutazione già accolto l'anno prima nella sentenza *Ananyev v. Russia* del 10.4.2012.

Tale orientamento giurisprudenziale è stato poi accolto e ribadito nella sentenza *GC Mursic v. Croatia* al § 114: *“On the other hand, calculation of the available surface area in the cell should include space occupied by furniture. What is important in this assessment is whether detainees had a possibility to move around within the cell normally”* (“D’altro canto, il calcolo della superficie disponibile nella cella deve includere lo spazio occupato dalla mobilia. Ciò che è importante in questo arresto è se i detenuti avevano la possibilità di muoversi normalmente all’interno della cella”).

Gli arredi, tuttavia, non sono considerati nel calcolo dello spazio personale necessario per la determinazione della regola di giudizio, quanto piuttosto come elemento concreto, oggetto di autonoma e specifica valorizzazione, per verificare se il rispetto del parametro di spazio, laddove prossimo ai 3 mq, non sia poi vanificato *in concreto* dalla presenza di arredi tali da non consentire ai condannati di muoversi.

Ciò emerge chiaramente nella sentenza *Torreggiani v. Italy*; il caso, infatti, riguardava celle di 9 mq occupate da tre detenuti e la Corte ha considerato uno spazio di 3 mq ciascuno, ulteriormente ridotto dagli arredi; ma non ricalcola lo spazio personale deducendo gli arredi.

Una volta determinati in linea di massima lo spazio *pro capite* ed il relativo criterio di calcolo, occorre verificare quali siano le regole di giudizio applicabili alle diverse situazioni che possono riscontrarsi in concreto. Anche in questo caso, i principi rilevanti trovano una diretta esplicitazione nella sentenza *Mursic v. Croatia* e sono stati poi seguiti dalla giurisprudenza successiva.

Qualora lo spazio personale per ciascun detenuto risulti inferiore ai 3 mq, secondo la giurisprudenza della Corte EDU, si è al cospetto non già di un'automatica violazione, bensì di una “forte presunzione” di violazione dell'art. 3 CEDU.

La sentenza *Mursic v. Croatia* evidenzia che alla forte presunzione si accompagna un'inversione dell'onere della prova, che pone in capo allo Stato l'obbligo di dimostrare la sussistenza di elementi in grado di escludere la violazione dell'art. 3 CEDU, secondo quello che la Corte indica come lo “*strong presumption test*” stabilito nella sentenza *Ananyev and Others v. Russia* ed accolto dalla numerosa giurisprudenza successiva.

La forte presunzione, infatti, può essere ribaltata dallo Stato laddove sussistano elementi positivi che, cumulativamente considerati, riescano ad escludere che nel caso concreto si sia prodotto un pregiudizio rilevante, ribadendo la necessità che sia ammissibile una prova contraria alla forte presunzione. Sarà certamente difficile, continua la Grande Camera, che la forte presunzione possa essere superata a fronte di una flagrante o prolungata carenza dello spazio minimo; ma, almeno in astratto, non impossibile. (§ 125 “*The “strong presumption” test should operate as a weighty but not irrebuttable presumption of a violation of Article 3. This in particular means that, in the circumstances, the cumulative effects of detention may rebut that presumption. It will, of course, be difficult to rebut it in the context of flagrant or prolonged lack of personal space below 3 sq. m. The circumstances in which the presumption may be rebutted will be set out below.*”).

Conseguentemente, la sentenza *Mursic v. Croatia* ha affermato che, normalmente, per ribaltare la forte presunzione derivante dall'esser stato il detenuto allocato in cella con altri occupanti godendo di uno spazio inferiore ai 3 mq, dovranno ricorrere congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) i periodi detentivi sotto la soglia dei 3 mq dovranno essere occasionali, brevi e minori;
- b) il detenuto dovrà aver avuto sufficiente libertà di movimento fuori dalla cella e accesso a congrue attività trattamentali;
- c) la detenzione dovrà esser stata svolta in quello che può considerarsi un carcere in adeguate condizioni generali e in assenza di ulteriori fattori negativi aggravanti (cfr. §138).

Diverse sentenze più recenti, nell'applicare lo *strong presumption test* hanno primariamente valutato la durata del periodo detentivo, arrestandosi a tale stadio ove lo stesso fosse ritenuto non breve, occasionale e

relativamente minore e, dunque, riconoscendo la produzione del danno rilevante senza ulteriore indagine sugli altri elementi compensativi (cfr. in particolare la recente *J.M.B. and Others v. France* del 30.1.2020).

Il dato temporale, dunque, appare il primo da tenere in considerazione.

Nella giurisprudenza EDU, in verità, non vi sono delle indicazioni univoche su cosa debba intendersi per detenzione breve, occasionale e relativamente minore, tuttavia poiché nel caso *Mursic v. Croatia* la Corte ha riscontrato una violazione in un periodo di ventisei giorni continuativi trascorsi dal ricorrente sotto soglia, la giurisprudenza successiva si è orientata nel ritenere periodi superiori o prossimi a tale soglia sufficienti per affermare la sussistenza di una violazione dell'art. 3 CEDU.

Recentemente, inoltre, la sentenza *R.M. v. France*, nel dare applicazione allo *strong presumption test*, pur a fronte di periodi brevi, ha proceduto a verificare la sussistenza degli ulteriori criteri compensativi, con ciò fornendo un indirizzo ermeneutico per cui la mera *brevità* non è sufficiente ad escludere una lesione rilevante.

Ulteriore fattore compensativo guarda alla possibilità per i detenuti di trascorrere adeguato tempo fuori dalla cella ed avere accesso ad una congrua offerta trattamentale.

Particolarmente rilevante, in senso negativo, è l'impossibilità per il detenuto di stare fuori dalla cella o comunque di godere di un numero di ore al giorno sufficiente, e l'impossibilità di svolgere esercizio quotidiano all'aria aperta; fattori che incidono pesantemente sulla qualità della vita in Istituto, così come affermato dal secondo rapporto generale del CPT più volte citato dalla giurisprudenza della Corte EDU (v. in particolare sentenza Torregiani) quale riferimento per i criteri valutativi da adottare in ordine alla presenza di una lesione dell'art. 3 CEDU pregiudizio.

Sul punto, occorre rilevare che non vi è un dato fisso emergente dalla giurisprudenza di Strasburgo, ma può valutarsi certo come elemento fortemente positivo il rispetto del parametro delle otto ore di uscita dalla cella al giorno espressamente indicato dal secondo rapporto generale del CPT. Sebbene tale indicazione è, infatti, da intendersi quale misura auspicabile e non rappresenta un parametro tassativo il cui mancato rispetto evidenzia un elemento autonomamente negativo – come specificato dallo stesso CTP laddove afferma che le proprie valutazioni in merito agli standards minimi non hanno efficacia cogente, potendo essere bilanciati nella valutazione complessiva sulle condizioni detentive –, per converso, la disponibilità di un numero di ore pari o superiore allo standard auspicabile può essere fattore particolarmente idoneo ad escludere la produzione di una violazione del dettato convenzionale e, dunque, la produzione di un danno rilevante ai sensi dell'art. 35 *ter* O.P.

Per converso, qualora sia garantita la possibilità di uscire dalla cella per ampi lassi temporali inferiori alle otto ore, tale possibilità va attentamente considerata al fine di escludere la causazione del danno come sotto precisato.

Analoghe considerazioni possono svolgersi per l'accesso ad una congrua offerta trattamentale. Ciò che rileva è, secondo le parole del CPT, che i detenuti non vengano "*lasciati a languire per settimane, a volte mesi, chiusi nelle loro celle*", venendo impegnati in attività utili al loro reinserimento sociale.

L'ultimo fattore compensativo attiene alla valutazione complessiva dell'istituto penitenziario, secondo un giudizio volto a verificare l'adeguatezza della struttura, della sua organizzazione, delle condizioni di igiene e di ogni altro elemento rilevante nel caso di specie.

Qualora lo spazio individuale in cella sia superiore a 3 mq, ma inferiore a 4 mq per ciascun detenuto, non essendovi una forte presunzione di violazione, l'elemento spaziale, comunque particolarmente ridotto, deve essere valutato unitamente ad altri fattori ambientali carcerari negativi tali da integrare il grave pregiudizio, secondo una considerazione complessiva delle condizioni detentive.

Il relativo giudizio consiste nel valutare l'incidenza dei già citati fattori compensativi – che non dovranno necessariamente ricorrere in via cumulativa – unitamente ad altri fattori di carattere positivo o negativo, esaminando tutti gli elementi che concorrono nella valutazione unitaria delle condizioni di detenzione.

In questo caso, non è il solo dato metrico a rilevare, ma l'effetto complessivo dei fattori allevianti, di ulteriori ed accertate condizioni di disagio e di altri elementi positivi che ricorrono nel caso concreto e, dunque, non espressamente tipizzati.

La valutazione, ancora una volta, dovrà essere effettuata guardando alla realtà delle condizioni di detenzione.

Da ultimo, qualora lo spazio pro capite all'interno della camera detentiva risulti pari o superiore ai 4 mq non sussiste una condizione di pregiudizio rilevante quanto al parametro di spazio personale spaziale, essendo lo stesso conforme all'indice auspicabile contemplato nelle decisioni della Corte EDU (non inferiore a 4 mq per detenuto allocato in cella collettiva in osservanza di quanto espresso da report CPT come parametro minimo).

In questo caso, dunque, secondo la giurisprudenza EDU non sussiste lesione dell'art. 3 CEDU, a meno che non siano accertate *altre* situazioni di pregiudizio diverse da quelle afferenti al fenomeno del sovraffollamento carcerario.

Queste ultime per comportare il risarcimento devono, comunque, integrare, secondo una ponderata valutazione, un trattamento disumano e degradante e non una mera violazione delle norme del regolamento penitenziario.

A titolo meramente esemplificativo, la Corte di Strasburgo ha ritenuto sussistente una violazione dell'art. 3 CEDU per sottoposizione ad un trattamento degradante nella allocazione prolungata del detenuto in una cella multipla in cui lo spazio dei sanitari non era separato dal resto della camera detentiva, costringendo gli occupanti ad espletare le proprie funzioni corporali senza alcuna riservatezza (cfr. *Peers v. Greece* del 19 aprile 2001).

Particolarmente rilevanti, nel giudizio in esame, risultano due recenti sentenze della Corte, in cui si sono ribaditi i criteri di calcolo e le regole di giudizio accolti da G.C. *Mursic v. Croatia*.

Anzitutto, la sentenza *Ilerde and Others v. Turkiye* del 5.12.2023, che ha ribadito i criteri *Mursic* e la valutabilità anche di altri profili di pregiudizio, pur nel rispetto dello standard di 4 mq ai fini del riconoscimento di una violazione dell'art. 3 CEDU (si vedano, in particolare i § 173 e ss).

Ancora, ulteriore recentissima sentenza della Corte, resa nel caso *R.M. v. France*, del 15.1.2026, conferma sia il criterio di calcolo al netto del bagno e al lordo del mobilio senza detrazione degli arredi per individuare lo *spazio personale*, sia il rilievo di ulteriori elementi di pregiudizio che, anche a fronte del rispetto dei dati metrici, possono cumulativamente portare nel caso di specie ad una violazione rilevante ai sensi dell'art. 3 CEDU.

Sotto il primo profilo, la Corte EDU utilizza per la propria decisione la tabella descrittiva delle celle occupate dal reclamante, in cui si evidenzia che nel reparto in questione le celle avevano dimensioni di 9,06 mq al lordo del bagno, misurante 1,2 mq, individuando uno spazio detentivo di 7,86 mq (§ 18³).

³ Cfr. *R.M. v. France*, del 15.1.2026 "18. Le Gouvernement indique qu'il résulte des extractions du logiciel de détention et des plans des cellules que le requérant a été détenu dans les conditions précisées dans le tableau ci-dessous

Bâtiment	Période de détention	Nombre total de détenus	Superficie de la cellule en m ²	Superficie des sanitaires en m ²	Superficie de la cellule hors sanitaires en m ²	Superficie par personne en m ²	Nombre de jours passés dans la cellule
A232	29/04/2016-30/04/2016	1	9,06	1,2	7,86	7,9	1
A232	30/04/2016-02/05/2016	2	9,06	1,2	7,86	3,9	2
A232	02/05/2016-03/05/2016	2	9,06	1,2	7,86	3,9	1
A232	03/05/2016-06/05/2016	1	9,06	1,2	7,86	7,9	3
A232	06/05/2016-15/05/2016	2	9,06	1,2	7,86	3,9	9
A232	15/05/2016-18/05/2016	3	9,06	1,2	7,86	2,6	3
A232	18/05/2016-22/05/2016	2	9,06	1,2	7,86	3,9	4
A232	22/05/2016-25/05/2016	3	9,06	1,2	7,86	2,6	3
A232	25/05/2016-27/05/2016	2	9,06	1,2	7,86	3,9	2
A529	27/05/2016-07/07/2016	2	9,06	1,2	7,86	7,9	41
B508	07/07/2016-25/07/2016	2	9,06	1,2	7,86	3,9	18
B006	25/07/2016-26/10/2016	2	9,06	1,2	7,86	3,9	93
B006	26/10/2016-17/01/2017	1	9,06	1,2	7,86	7,9	83

La cella era stata occupata dal reclamante da solo o al massimo con altri due detenuti, sicché la Corte considera uno *spazio personale* rispettivamente di 7,9 mq (un solo occupante), 3,9 mq (due occupanti) e 2,6 mq (tre occupanti)⁴.

Su queste basi metriche, poi, la sentenza svolge il proprio giudizio nei paragrafi successivi richiamando espressamente *Mursic v Croatia* e *Ilerde and Others v Turkiye*.

Di particolare interesse è la valutazione che la Corte opera in relazione ai periodi in cui il reclamante è stato detenuto presso la sezione “*arrivants*” (§53 e ss.) riconoscendo una violazione per tutto il segmento temporale, anche laddove l’interessato per brevissimi intervalli (un giorno e tre giorni) aveva avuto a disposizione la cella da solo.

Ciò in quanto le ulteriori condizioni detentive quali la scarsissima facoltà di uscita (un’ora e trenta minuti al giorno), assenza di partizione tra locale bagno e cella, condizioni generali della sezione *scadenti*, erano giudicate assorbenti anche in considerazione del fatto che tali brevi momenti di maggiore disponibilità di spazio si inserivano in una più ampia finestra temporale in cui lo spazio era stato al di sotto dei 3 mq o comunque tra i 3 ed i 4 mq.

Quanto alle restanti sezioni dell’istituto, ove il ricorrente era stato allocato in camere detentive con spazio personale compreso fra i 3 e i 4 mq ovvero superiore ai 4 mq, la Corte EDU distingue due periodi.

Fino al luglio 2016 le condizioni detentive erano state sostanzialmente analoghe a quelle della sezione “*arrivants*”, con scarsissima possibilità di uscita dalla cella, senza adeguata separazione tra locale di pernottamento e locale bagno, e senza impiego in attività utili al reinserimento.

Dal luglio 2016 in avanti, invece, la Corte rileva un sensibile miglioramento delle condizioni detentive dell’interessato, che aveva avuto la possibilità di accedere ai cortili anche nel pomeriggio ed era stato assunto come lavorante in cucina, potendo così uscire ogni mattina dalla camera detentiva.

La Corte sottolinea che la possibilità di svolgere un’attività lavorativa è un importante fattore di controbilanciamento in quanto, oltre ad aumentare il tempo di vita al di fuori della cella, favorisce il reinserimento sociale del condannato⁵.

Quel che preme evidenziare è la metodologia di calcolo utilizzata dalla Corte nel caso di specie, mediante esplicito richiamo a *G.C. Mursic v. Croatia*, nonché la complessiva valorizzazione degli elementi concreti che hanno caratterizzato la realtà detentiva del ricorrente, anche laddove lo spazio fosse in astratto adeguato.

1.3 ...e nella giurisprudenza interna.

I criteri *Mursic*, dunque, sono stabilmente applicati dalla giurisprudenza di Strasburgo e trovano conferme anche in pronunce recentissime, rappresentando il principale riferimento in materia di violazioni dell’art. 3 CEDU. Questi criteri, dunque, per espressa previsione normativa sono quelli cui è vincolato il giudice nell’ambito del giudizio di cui all’art. 35 *ter* O.P. (e di cui all’art. 35 *bis* O.P. in chiave preventiva).

Tuttavia, l’ermeneutica della giurisprudenza di legittimità espressa dalla Corte di cassazione ha interpretato ed inteso alcuni passaggi della sentenza *Mursic* in termini difforni non solo rispetto a quanto effettivamente ivi indicato dalla Grande Camera, ma anche rispetto alle applicazioni successive che la Corte EDU ha fatto dei suddetti criteri nelle sentenze *Ilerde and Others v Turkiye* del 5.12.2023 e in *R.M. v. France*, del 15.1.2026.

B006	17/01/2017- 22/03/2017	2	9,06	1,2	7,86	3,9	64
B008	22/03/2017- 08/04/2017	2	9,06	1,2	7,86	3,9	17

⁴ Cfr. *R.M. v. France*, del 15.1.2026 §52: «*Il ressort ainsi des déclarations du Gouvernement que le requérant a disposé de moins de 3 m2 au cours de deux périodes non consécutives de trois jours au quartier « arrivants » (cellule A 232), et qu’il a bénéficié de 3,9 m2 ou 7,9 m2 d’espace personnel dans ce même quartier (cellule A 232) ainsi que dans les autres cellules qu’il a occupées (cellules A 529, B 508, B 006, B 008). La Cour examinera successivement les périodes pendant lesquelles le requérant a disposé de moins de 3 m2 d’espace personnel au quartier « arrivants » (i.), les périodes pendant lesquelles il a disposé d’un espace personnel de 3 à 4 m2 ou de plus de 4 m2 dans ce même quartier (ii.) et les périodes pendant lesquelles il a disposé d’un espace personnel de 3 à 4 m2 ou de plus de 4 m2 du 27 mai 2016 au 8 avril 2017 (iii.)*. ».

⁵ Cfr. *R.M. v. France*, del 15.1.2026, §76: “[...] *En effet, pour la Cour, en affectant le requérant à un travail de cantinier au sein de l’établissement, les autorités pénitentiaires ont atténué les effets nocifs de la détention en favorisant, au moyen des responsabilités qui lui ont été confiées, sa socialisation et son intégration. La Cour rappelle à cet égard qu’un travail adapté et raisonnable peut contribuer à la structuration du quotidien et au bien-être d’une personne détenue (Meier c. Suisse, no 10109/14, § 73, 9 février 2016).*”

In particolare, sull'incidenza del principio ermeneutico per cui nella valutazione dello spazio personale disponibile calcolato al netto del bagno e al lordo dei mobili deve comunque verificarsi se i detenuti avessero la possibilità di *muoversi liberamente tra gli arredi* si è innestato un dibattito nella giurisprudenza interna alla Corte di cassazione circa la necessità o meno di scomputare già in fase di determinazione dello spazio pro capite utile all'individuazione della regola di giudizio (sotto 3; tra 3 e 4; sopra 4) l'area occupata dagli arredi tendenzialmente fissi tra cui letti a castelli e armadi.

Il filone giurisprudenziale maggioritario emerso nella giurisprudenza della Cassazione, ha ritenuto che lo spazio occupato dai letti e armadi debba essere sottratto allo spazio vivibile, in quanto lo stesso inciderebbe sullo spazio vitale minimo nel quale i detenuti hanno la possibilità di muoversi (v. Cass. 9/9/2016 n. 52819/16). Tale interpretazione ha ricevuto l'avallo delle Sezioni Unite (SS. UU. Sentenza n. 6551 del 29/4/2021), che – valorizzando il passaggio in cui la Corte EDU ha fatto espresso riferimento alla possibilità di libero movimento dei detenuti all'interno della cella – hanno affermato che *“la superficie destinata al movimento nella cella è limitata dalle pareti, nonché dagli arredi che non si possono in alcun modo spostare e che, quindi, fungono da parete o costituiscono uno spazio inaccessibile”*.

Il passaggio problematico, dunque, riguarda la sovrapposizione delle nozioni di *spazio personale* e *spazio di libero movimento*, che nell'ermeneutica nazionale vengono fatti coincidere sin dalla fase di determinazione della regola di giudizio, laddove gli stessi sono ben distinti in ambito EDU.

Già con ordinanza n. 1819 del 16.4.2024 il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha avuto modo di confrontarsi diffusamente circa l'attuale assetto normativo e giurisprudenziale in materia di violazione dell'art. 3 CEDU, evidenziando il disallineamento venutosi a creare tra la giurisprudenza interna e quella espressa dalla Corte EDU sotto il profilo dei criteri di calcolo dello spazio personale.

In quella sede, si è potuto evidenziare come effettivamente la più recente ermeneutica emersa in seno alla Corte di Cassazione circa lo scomputo degli arredi fissi e, da ultimo, anche solo tendenzialmente fissi per la determinazione dello spazio personale sia frutto di una premessa maggiore non coerente con la giurisprudenza convenzionale, data dalla sovrapposizione delle distinte nozioni di *spazio personale*, calcolato al lordo degli arredi e funzionale ad individuare in via tendenziale la regola di giudizio, e *spazio di libero movimento*, calcolato al netto di *tutti* gli arredi e valorizzato per valutare l'effettiva realtà detentiva sperimentata dal ricorrente.

E ciò trova lampante conferma nella citata sentenza *R.M. v. France*, sopra ampiamente richiamata, laddove la Corte utilizza per la propria valutazione per individuare la regola di giudizio le misurazioni sopra indicate, senza correggere o operare alcuno scomputo degli arredi; operazione che ove effettuata, avrebbe evidentemente restituito un dato metrico inferiore ai 3 mq laddove la cella era occupata da due persone, valutate dalla Corte secondo la regola dello spazio compreso tra 3 e 4 mq⁶.

Si tratta di tema apparentemente di scarso respiro, ma che assume particolare rilevanza per stabilire, secondo la giurisprudenza convenzionale, il *test* e la regola di giudizio applicabile al caso di specie e che, dunque, se non correttamente inquadrato, rischia di portare ad esiti non coerenti con il sistema di tutela convenzionale, non soltanto nell'ambito di quanto stabilito dalla giurisprudenza Corte di Strasburgo ma, anche, rispetto alle indicazioni dettate in ottica preventiva dal Comitato di Prevenzione della Tortura.

Leggendo la sentenza *Mursic* emerge chiaramente che la Corte abbia inteso stabilire una regola più lasca rispetto agli standard del Comitato (scegliendo un minimo di 3 mq di spazio personale invece dei 4 mq), espressamente motivando che gli standard del CPT indicano livelli minimi e auspicabili e svolgono, dunque, una funzione preventiva, laddove la Corte è chiamata a valutare situazioni reali ed effettive; pertanto, l'adozione di un parametro auspicabile per la valutazione dell'esistente, comporterebbe un giudizio non coerente con il tipo di tutela che la Corte EDU può assicurare nel sistema della Convenzione, andando a sovrapporsi a quella del Comitato.

In questo senso, il primo effetto della sovrapposizione emersa nella giurisprudenza interna tra *spazio personale* e *spazio di libero movimento* operato dalle Sezioni Unite del 2021 è quello di far scivolare sotto-soglia CEDU

⁶ Se la cella del carcere di Strasburgo misura 7,9 mq al netto del bagno, anche nella migliore delle ipotesi in cui fosse stato inserito un letto a castello per i due occupanti, già solo con questo arredo lo spazio residuo sarebbe stato prossimo a 6,1 mq; ma dovendo immaginarsi la presenza di qualche armadio, il dato sarebbe scivolato certamente sotto i 6 mq, che diviso due, avrebbe dovuto portare la Corte EDU ad individuare uno *spazio di superficie calpestabile* inferiore ai 3 mq *pro capite*. Nulla di tutto ciò, però, si ritrova nella sentenza, che valuta i periodi di condivisione della cella doppia secondo la regola di giudizio prevista per il caso tra i 3 ed i 4 mq e non già lo *strong presumption test*.

Il che, a parere del Collegio, rende manifesta l'effettiva regola di calcolo accolta dalla Corte EDU nella *subjecta materia*.

situazioni detentive che, quantomeno in termini di spazio, sarebbero compatibili con gli standard CPT che la stessa Grande Camera non ha inteso voler adottare.

E ciò appare ancor più problematico laddove si considerino gli sviluppi successivi all'intervento delle Sezioni Unite, che non ha posto fine al dibattito in ordine al calcolo dello spazio personale, spostando l'attenzione degli interpreti sul concetto di libero movimento.

Le Sezioni Unite, infatti, hanno indicato espressamente tra gli arredi fissi armadi pesanti, ancorati al muro e letti a castello, senza specificare se analoghe considerazioni debbano valere anche per i letti singoli.

Sul punto, pertanto, si è creata una successiva giurisprudenza che, nel solco delle affermazioni di principio rese dalle Sezioni Unite circa la necessità di detrarre dallo spazio netto della cella quegli arredi fissi e che non si possono in alcun modo spostare, suole distinguere tra letti singoli fissati al suolo ovvero amovibili.

Tale indirizzo è stato espresso dalla Suprema Corte con sentenza n. 18682/2022, in cui si afferma: *"Se il letto singolo è ancorato al suolo - non è, cioè, mobile - i detenuti all'interno della cella non possono utilizzare lo spazio dallo stesso occupato per camminare e spostarsi; se, invece, non è ancorato al suolo, c'è la possibilità di spostarlo durante il giorno per specifiche necessità, al pari delle sedie e dei tavolini, e, quindi, di utilizzare il relativo spazio"* (Cass. Sez. I, Sent. n. 18682/2022). Il principio in esame è stato ribadito da Sez. I, Sentenza n. 32581 del 20/04/2023.

Tuttavia, successiva giurisprudenza (Cass. Sez. I. n. 18760/2023 depositata il 4.5.2023), ha contestato tale orientamento, evidenziando che la circostanza che il letto singolo sia o meno ancorato al pavimento non incide sulla idoneità dello stesso a costituire un ostacolo alla libertà di movimento del detenuto all'interno della camera detentiva, che rappresenta la statuizione principale espressa dalle Sezioni Unite.

Ciò in quanto il letto singolo, anche se non ancorato al pavimento, è comunque un arredo da intendersi quale *"arredo tendenzialmente fisso"* e di non facile movimentazione all'interno della stanza. In tal senso, la pronuncia da ultimo citata, ribaltando la prospettiva accolta dall'attuale giurisprudenza maggioritaria, ha ritenuto che il letto singolo debba sempre essere rimosso dal calcolo della superficie netta della cella, a meno che lo stesso non sia facilmente amovibile.

Ulteriore e più recente sviluppo, ha visto la Prima Sezione della Corte di cassazione esprimersi più volte nel corso del 2024 nel senso che *"In tema di rimedi risarcitori ex art. 35-ter, ord. pen. nei confronti di detenuti o internati, ai fini della determinazione dello spazio individuale minimo di tre metri quadrati da assicurare affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti stabilito dall'art. 3 della Convenzione EDU, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, non deve essere computato lo spazio occupato dal letto singolo del soggetto ristretto, in quanto arredo tendenzialmente fisso al suolo, non suscettibile, per il suo ingombro o peso, di facile spostamento da un punto all'altro della cella e tale da compromettere il movimento agevole del predetto al suo interno."* (in questo senso Sez. I n. 11207 del 8.2.2024 e n. 32412 del 20.6.2024.)

Questo filone ermeneutico, però, non trova alcuna corrispondenza nella giurisprudenza EDU.

Ciò posto, il Tribunale di Sorveglianza ritiene che la giurisprudenza di legittimità, nel sovrapporre le nozioni di *spazio personale* e di *spazio di libero movimento*, non sia compatibile con la costante giurisprudenza convenzionale in materia e, di conseguenza, con il dato testuale dell'art. 35 *ter* O.P. che ad essa rinvia, ponendo delle criticità rilevanti sul piano delle fonti del diritto e su quello dei limiti normativi.

Sotto il primo profilo, vengono in rilievo i limiti costituzionali che incontra il potere ermeneutico del giudice comune rispetto alla giurisprudenza convenzionale, attualmente cristallizzati nella sentenza 49/2015 della Corte costituzionale e che, siccome dettati in materia di interpretazione convenzionalmente conforme, debbono valere evidentemente *a fortiori* laddove la giurisprudenza EDU venga richiamata quale parametro normativo e, dunque, integri il precetto dettato dall'art. 35 *ter* O.P.

Tale ermeneutica trova, ancora, una recentissima conferma nella giurisprudenza della Corte costituzionale, in particolare nella sentenza n. 33/2025.

Ai paragrafi da 7 a 8 della parte in diritto, infatti, la Consulta precisa che la tutela dei diritti sanciti dalla Convenzione è ormai parte del tessuto ordinamentale costituzionale, seppur con il rango *sub-costituzionale*.

In questo senso non è necessario che la Corte di Strasburgo si esprima espressamente su una determinata materia o affronti un caso specifico perché sorga l'obbligo di dare garanzia al diritto convenzionale, potendo la Corte stessa valutare in che termini la normativa nazionale rispetti o meno anche il parametro CEDU ove difettino specifiche pronunce dei giudici di Strasburgo.

Ciò in applicazione dell'art. 53 CEDU, a mente del quale gli Stati parti della Convenzione possono stabilire livelli di tutela superiori a quelli sanciti dalla CEDU, avendo quest'ultima funzione di raccordo e armonizzazione per l'individuazione di livelli minimi e comuni di tutela dei diritti in essa enunciati.

La Corte prosegue evidenziando che, da un lato la Costituzione ed il livello di tutela dei diritti da essa garantito prevale su quello stabilito dalla CEDU laddove questo sia inferiore; dall'altro, la Corte costituzionale si riserva un potere di valutare il rispetto dei diritti convenzionali *in assenza di specifiche pronunce* della Corte di Strasburgo.

Questo approdo, senz'altro innovativo, segna un ulteriore passo in avanti nell'integrazione tra i due sistemi, ma mantiene fermo un punto: l'intervento della Corte costituzionale è limitato al caso in cui non vi siano specifiche statuizioni da parte dei giudici di Strasburgo; *a contrario*, dunque, ove vi sia una consolidata giurisprudenza rimane allo stato fermo il principio che sembra assegnare alla Corte EDU il monopolio interpretativo sui livelli minimi fissati dalla Convenzione.

Recentemente, peraltro, autorevole dottrina ha proposto una lettura dell'integrazione tra i due sistemi secondo cui laddove la Corte EDU, pur fissando dei parametri minimi, non rilevi una violazione della Convenzione perché il caso di specie (ed i casi analoghi) rientra nel *margin di apprezzamento discrezionale* che la Corte lascia agli Stati membri per stabilire in che termini assicurare la tutela ad un diritto riconosciuto dalla CEDU, la scelta del livello di tutela potrebbe essere compiuta *anche* dal diritto vivente e, dunque, dal giudice comune. Ciò sarebbe certamente coerente con il ruolo della giurisprudenza nei sistemi di *common law*, ma ad analoga soluzione potrebbe pervenirsi anche in un sistema di *civil law* e, segnatamente, laddove l'autorità legislativa si astenga dal riempire il *margin di apprezzamento*, non operando la scelta che la Corte le ha attribuito.

In questi casi, nell'inerzia legislativa, il giudice potrebbe contribuire alla tutela del diritto convenzionale assicurandone tutela ovvero ampliandone la portata, in termini coerenti con l'art. 53 CEDU e con il ruolo riconosciuto al giudice di merito quale *primo giudice della Convenzione* (principio di sussidiarietà).

Tuttavia, tale prospettiva ermeneutica - allo stato frutto di elaborazione dottrinale, ma che questo Collegio stima ampiamente condivisibile - non potrebbe trovare applicazione nell'ambito dell'art. 35 *ter* O.P. nella misura in cui, quantomeno rispetto alla tutela risarcitoria dell'art. 3 CEDU, il legislatore ha inteso vincolare l'interprete al livello minimo di tutela fissato dalla giurisprudenza di Strasburgo, sebbene nell'esercizio della propria discrezionalità, avrebbe anche potuto adottare soluzioni più ampie e tutelanti.

Con ciò, dunque, esercitando ed esaurendo il *margin di apprezzamento* sul punto e dando un chiaro vincolo normativo ai giudici comuni.

E, in questo, si ritiene sussista il secondo profilo di criticità su evidenziato, attinente al limite fissato dall'art. 35 *ter* O.P. all'ermeneutica del giudice comune, laddove la norma richiama la sola giurisprudenza convenzionale al fine di individuare le situazioni passibili di assumere rilievo per una lesione dell'art. 3 CEDU. Un eventuale innalzamento della tutela fissato in via pretoria, dunque, è certamente precluso nell'ambito dell'art. 35 *ter* O.P. al giudice, laddove si ponga in termini non coerenti con il sistema di tutela offerto in ambito convenzionale dalla giurisprudenza EDU e dal Comitato di Prevenzione della Tortura.

Il disallineamento proposto dall'ermeneutica della Corte di cassazione sul punto, dunque, per quanto autorevole la fonte, non trovando riscontro nel sistema di tutela convenzionale, espone ad aporie sistematiche non indifferenti.

Ciò porta a ritenere preferibile interpretazione dell'art. 35 *ter* O.P. che, per valutare la violazione o meno dell'art. 3 della CEDU, applichi rigorosamente la sola giurisprudenza convenzionale.

In un sistema ordinamentale in cui non vige la regola dello *stare decisis* ed il giudice è costituzionalmente subordinato solo alla legge, infatti, la rilevanza dei precedenti giurisprudenziali di legittimità può essere certamente affermata non tanto in ragione dell'autorità da cui la pronuncia promana, quanto piuttosto in ragione della validità degli argomenti giuridici ivi espressi e della stabilità degli stessi, laddove consolidatisi in un *diritto vivente*; ma il richiamo al precedente opera su un piano dialogico/argomentativo e non è mai tale da imporre un obbligo conformativo al giudice di merito.

Nella materia in esame, allo stato, permangono incertezze applicative ed oscillazioni ermeneutiche (nell'arco di due anni si sono avvicinate tre distinte opzioni sui letti singoli) frutto di una lettura della giurisprudenza convenzionale non aderente alle effettive modalità di giudizio accolte dalla Corte di Strasburgo, per come ricostruite dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna nell'ordinanza 2024/1819 SIUS del 16.5.2024.

Il Collegio, dunque, nel presente giudizio farà applicazione esclusivamente della giurisprudenza convenzionale in punto di determinazione e valutazione dello *spazio personale*.

1.4. Gli ulteriori elementi di pregiudizio indicati da [REDACTED]

Il tema del sovraffollamento carcerario rappresenta logicamente la premessa maggiore di tutte le successive doglianze esposte dal ████████ nel reclamo originario e nelle sue successive integrazioni.

Tuttavia, alcuni aspetti evidenziati potrebbero assumere autonoma valenza, anche a prescindere dall'adeguatezza del dato metrico.

Sovviene, anzitutto, il tema delle condizioni igieniche, sollecitato da ████████ con riferimento primario alla presenza di scarafaggi presso l'istituto di Bologna.

La Corte, infatti, ha spesso considerato la carenza di igiene quale parametro anche autonomamente idoneo ad incidere negativamente sulla detenzione anche in condizioni di spazio superiore ai 4 mq, sì da ridondare in una lesione dell'art. 3 CEDU.

È il caso della sentenza *Ivan Kuzmin v. Russia* del 25 novembre 2010, in cui la Corte ha riconosciuto una violazione dell'art. 3 CEDU per essere stato il reclamante recluso per sette mesi in isolamento in una cella angusta, priva di illuminazione naturale, senza acqua corrente ed areazione, all'interno della quale era presente un bagno non separato dal resto dell'ambiente, a prescindere dal dato metrico della stanza.

Ancora, più di recente e di sicuro interesse ai fini della decisione in esame, giova segnalare le sentenze *Case of Story and others v. Malta* del 2013 e *Ilerde and others v. Turkiye* del 2023.

In entrambe, infatti, la Corte ha affrontato il tema dell'igiene dello spazio detentivo in condizioni di rispetto dei parametri di spazio personale (superiore a 4 mq), reiterando il principio secondo cui la garanzia di un adeguato accesso ai sanitari, all'acqua corrente, alla possibilità di lavarsi e di mantenere un buon livello di igiene rientra in quelle condizioni idonee a preservare un senso di dignità del soggetto detenuto e che deve, dunque, essere valutato anche a prescindere dal rispetto dei parametri spaziali (cfr. *Case of Story and others v. Malta*, § 119 e ss; *Ilerde and others v. Turkiye*, § 193-199).

La Corte, in questi casi, non sembra aver fissato dei parametri specifici, valutabili secondo un vero e proprio *test* quale quello espresso in materia di spazio personale nella sentenza *Mursic v. Croatia*.

Dalla giurisprudenza citata, tuttavia, emerge che non è necessario che la persona abbia all'interno della stanza erogazione di acqua potabile o acqua calda sanitaria, essendo sufficiente che possa averne accesso all'interno dell'istituto con adeguata regolarità.

Sempre al tema generale dell'igiene e della salubrità degli ambienti, possono essere ricondotte le doglianze relative all'areazione delle stanze e dei locali bagni, nonché quelle attinenti a specifiche situazioni di ambienti insalubri ove sono presenti parassiti ed animali infestanti, oggetto del reclamo da parte di ████████ (si vedano le sentenze *Ananyev and Others v. Russia*, 2012, § 159; *Neshkov and Others v. Bulgaria*, 2015, § 243).

Quanto alla presenza di luci costantemente accese, nella sentenza *Yakovenko v. Ukraine*, 2007, § 85, la Corte ha evidenziato che le condizioni per dormire possono essere aggravate dalla presenza di una luce costante *all'interno della cella*, che può risultare in una deprivazione del sonno, capace di incidere pesantemente sul benessere psicofisico del prigioniero.

Lo stesso dicasi per la presenza di scuri (*shutters*) o coperture alle finestre capaci di impedire l'illuminazione naturale e l'areazione delle celle.

Tuttavia, in questi casi, in assenza di condizioni di sovraffollamento carcerario, l'impatto di tali elementi non è stato ritenuto sufficiente per raggiungere la soglia di rilevanza per ricadere all'interno dell'ambito di applicazione dell'articolo 3 CEDU (cfr. *Ananyev and Others v. Russia*, 2012, §§ 153-154).

In merito alla facoltà di uscita dalla camera di pernottamento, che viene in rilievo rispetto ai periodi di sottoposizione ad isolamento sanitario, merita osservarsi che il CPT ha indicato come misura minima che le persone detenute abbiano accesso ad almeno un'ora di esercizio all'aria aperta, possibilmente nell'ambito di un programma giornaliero che preveda il congruo impiego in attività al di fuori della cella.

Coerentemente con queste premesse, la Corte ha spesso rinvenuto una violazione dell'art. 3 CEDU tutte le volte in cui il detenuto che avesse vissuto in una cella sovraffollata, non avesse garantita la possibilità di avere almeno un'ora di esercizio al giorno in locali adeguati e sufficientemente ampi (*Gladkiy v. Russia*, 2010, § 69; *Tunis v. Estonia*, 2013, § 46).

Di sicuro interesse è anche la citata sentenza *R.M. v. France*, in cui la Corte ha valorizzato la carenza di sufficiente permanenza all'esterno quale ulteriore elemento di pregiudizio vissuto dal reclamante nella sezione "*arrivants*", complessivamente giudicata inidonea sotto il profilo sanitario e strutturale, anche laddove le condizioni di spazio personale erano risultate conformi ai parametri convenzionali, potendo questi uscire dalla camera solo un'ora e mezzo al giorno.

2. Il reclamo: motivi rilevanti, implicita rinuncia alle ulteriori doglianze, circoscrizione del *thema decidendum*.

Ciò posto in punto di diritto, merita evidenziarsi che il reclamo in materia di art. 35 *ter* O.P. è disciplinato dall'art. 35 *bis* c. 4 O.P., a mente del quale "Avverso la decisione del magistrato di sorveglianza è ammesso reclamo al tribunale di sorveglianza".

La norma, dunque, disciplina un vero e proprio mezzo di impugnazione, attraverso il quale il condannato propone censure alla decisione emessa dal Magistrato di Sorveglianza, resa a seguito di udienza in contraddittorio tra le parti.

Trattasi, dunque, di strumento di gravame a critica libera, ma con effetto *parzialmente devolutivo*, il cui *thema decidendum* è circoscritto ai motivi esposti dal condannato nel reclamo.

Nel caso di specie [redacted] aveva inviato all'Ufficio di Sorveglianza di Bologna un originario reclamo in data 9.9.2023, cui aveva allegato piantina della propria camera di pernottamento, denunciando la carenza dei 3 mq di *spazio personale* calcolati secondo le indicazioni della giurisprudenza interna, dolendosi in principalità del *sovraffollamento carcerario* dell'istituto felsineo e allegando una piantina della stanza con misurazioni da lui operate.

Ulteriori doglianze attenevano alla presenza di punti luce non direttamente comandabili dai detenuti, alla presenza di animali infestanti (pur precisando che la situazione era stata in massima parte risolta da agosto 2022 in avanti), nonché alla circostanza di esser stato sottoposto a regime detentivo chiuso h 24 nei periodi di isolamento sanitario COVID-19.

Successivamente, [redacted] inviava diverse integrazioni all'originaria istanza con quattro missive: sul tema del sovraffollamento, sulle inaccettabili condizioni termiche degli ambienti e sulla fatiscenza del locale per lo studio universitario (missiva 14.11.2023); sul mancato accesso all'affettività inframuraria (missiva 1.2.2024); sulla presenza di scarafaggi e, ancora, sul sovraffollamento del carcere di Bologna (missiva del 10.6.2024); ancora, sul mancato accesso alla affettività in ambiente inframurario (missiva del 10.3.2025).

Rispetto a talune delle doglianze del detenuto (in particolare rispetto al tema dell'affettività, alle condizioni climatiche, all'allocazione in cella con detenuto fumatore) [redacted] non ha proposto reclamo.

Il che, in applicazione del principio devolutivo, deve portare a ritenere i relativi temi esauriti, quantomeno nell'ambito del presente giudizio, non avendo [redacted] o il suo difensore inteso coltivare le relative doglianze (peraltro, respinte dal magistrato di sorveglianza sulla base di solida e condivisibile motivazione).

Ulteriore aspetto che merita evidenziarsi è che nel proprio reclamo e nelle relative integrazioni, [redacted] non ha mai dedotto malfunzionamenti o problematiche di areazione delle celle, né di carenza di acqua calda o di accesso ai locali docce che, viceversa, sono oggetto di specifiche doglianze del reclamo avverso l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza sì come proposto dal difensore e indicate anche come motivi autonomi di violazione dell'art. 3 CEDU.

In verità, però, gli elementi dedotti sono stati utilizzati dal Magistrato di Sorveglianza per evidenziare le buone condizioni dell'istituto a fronte di uno spazio personale considerato dal giudice di prime cure compreso tra i 3 ed i 4 mq (e da questi calcolato in ossequio alla giurisprudenza di legittimità, in termini non condivisi dal Collegio).

Pertanto, queste rappresentano dei *nova* di dubbia ammissibilità nel giudizio di secondo grado laddove intese dalla difesa quali *nuove* doglianze autonomamente idonee ad assurgere a trattamento contrario all'art. 3 CEDU, anche nel caso in cui lo *spazio personale* fosse adeguato agli standard convenzionali.

Viceversa, queste potranno essere valutate *ad colorandum* laddove si riscontri una effettiva carenza di spazio personale, per descrivere la realtà detentiva vissuta dal condannato.

L'oggetto del reclamo e, conseguentemente del giudizio *de quo*, deve essere pertanto circoscritto alla principale doglianza di [redacted], vale a dire il sovraffollamento carcerario, che rappresenta logicamente la premessa maggiore di tutte le successive doglianze.

Gli elementi dedotti in via ulteriore potranno venire in rilievo solo ove sia riscontrata una carenza di *spazio personale* rilevante ai sensi dell'art. 3 CEDU sì come interpretato dalla Corte di Strasburgo.

Ancora, il reclamo può certamente investire il Collegio della decisione rispetto alle tematiche della presenza di animali striscianti, dell'illuminazione notturna, nonché della sottoposizione a regime chiuso durante i periodi di isolamento COVID, trattandosi di doglianze specifiche presenti nell'atto di reclamo originario, richiamate in questa sede.

Quanto alla finestra temporale di riferimento, occorre precisare quanto segue.

In via generale l'oggetto della domanda di risarcimento del danno *ex art. 35 art. ter O.P.* si cristallizza al momento di proposizione del reclamo e può, al più, avere ad oggetto i periodi detentivi subiti anteriormente a tale data (cfr. sul punto Sentenza 46154/2018 del 20.4.2018). Pertanto, l'atto con cui il detenuto o il suo difensore richiedano che la valutazione si estenda a profili emergenti dagli atti o a periodi successivi è da intendersi quale *nuova domanda*. Tale nuova domanda, dunque, dovrebbe comportare una nuova iscrizione ed essere oggetto di autonoma trattazione.

Tuttavia, laddove il detenuto abbia proseguito la propria detenzione presso il medesimo istituto di pena in cui si trovava ristretto all'atto di presentazione della domanda e su cui il Magistrato di Sorveglianza è competente, ragioni di economia processuale consentono al Magistrato di Sorveglianza di valutare anche tali richieste, implicitamente così riunendo due distinte domande che presentano medesime *parti* (detenuto e Carcere di riferimento), *petitum* e *causa petendi* e sulle quali questi sarebbe competente a decidere.

A diversa conclusione deve giungersi laddove la nuova domanda sia stata proposta allorché il detenuto sia stato nelle more trasferito in altri istituti di pena e riguardi periodi maturati altrove; in questo caso, infatti, il giudice che procede non sarebbe competente sulla domanda *nuova* ai sensi dell'art. 677 c.p.p. e, dunque, non potrebbe statuire nel merito della stessa.

Nel caso di specie, il Magistrato di Sorveglianza ha valutato il reclamo di [REDACTED] *all'attualità*, dovendo intendersi con tale dizione una evidente estensione dell'oggetto sino alla data ultima della relazione dell'istituto di Bologna, che certifica le condizioni detentive del [REDACTED] arrestandosi al 22.1.2025.

A tale data, dunque, deve essere circoscritto l'oggetto anche del reclamo, sicché eventuali pregiudizi o situazioni successive a tale data dovranno essere fatte valere con nuove domande.

3. La richiesta di rinvio per accertamento tecnico: rigetto per irrilevanza dell'accertamento ai fini del giudizio.

Chiariti i termini della questione in punto di diritto, deve osservarsi che la richiesta di accertamento tecnico d'ufficio al fine di specificare l'effettiva dimensione delle celle avanzata dalla difesa in sede di reclamo e ribadita in udienza, non merita accoglimento.

Invero, mentre l'istituto estense ha indicato che le camere di pernottamento hanno dimensioni standard pari a 10 mq, [REDACTED] sostiene che queste hanno, invece, dimensione pari a 9,36 mq.

Da questa premessa e, provvedendo alla detrazione dei vari arredi, la difesa perviene a calcolare uno *spazio di libero movimento* inferiore ai 3 mq, sicché nella sua prospettazione, la discrasia registrata tra quanto indicato dall'amministrazione e quanto misurato personalmente dal detenuto in ordine alle dimensioni generali della camera di pernottamento, meriterebbe approfondimento incidendo sulla regola di giudizio da applicare al caso *de quo*.

Tuttavia - tralasciando la dubbia adeguatezza di una misurazione *artigianale* effettuata dal detenuto a contrastare i dati tecnici forniti dall'amministrazione - è la premessa maggiore da cui muove la difesa ad apparire erronea.

Se, come si è avuto modo di dimostrare ampiamente nei capitoli precedenti, la regola di giudizio deve essere individuata calcolando lo *spazio personale* al netto del bagno e al lordo del mobilio, allora in entrambi i casi prospettati lo spazio personale a disposizione del [REDACTED] risulterebbe ampiamente superiore ai 4 mq *pro capite* (5 mq; 4,68 mq) escludendo la sussistenza di condizioni di *sovraffollamento carcerario* rilevanti ai sensi dell'art. 3 CEDU per come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo.

Il che, dunque, evidenzia in radice la *non necessità* ai fini della decisione del richiesto accertamento tecnico.

A scioglimento della riserva assunta sul punto in udienza, dunque, il Tribunale di Sorveglianza rigetta la richiesta di rinvio per la nomina di c.t.u.

4. Il merito del reclamo.

Passando al merito delle doglianze espresse da [REDACTED], deve anzitutto rilevarsi che il principale motivo di pregiudizio esposto dal condannato ed attinente all'asserita carenza di spazio personale per condizioni di sovraffollamento carcerario risulta destituito di fondamento.

Dalla relazione illustrativa fornita dall'istituto, infatti, emerge che presso l'istituto di Bologna le camere di pernottamento hanno dimensioni pari a 10 mq al netto dell'annesso locale bagno.

Queste sono dotate di due letti singoli ancorati al pavimento e da mobilio funzionale alla normale convivenza di due persone.

Le celle sono, evidentemente, pensate per l'allocazione di un massimo di due detenuti e per tutta la detenzione espiata da [REDACTED] non hanno mai operato oltre la capienza massima.

In siffatte condizioni, [REDACTED] risulta aver sempre avuto a disposizione uno *spazio personale* di 5 mq, dunque, ampiamente conforme ai canoni convenzionali.

Merita evidenziarsi, sotto questo profilo, che le camere detentive presenti presso il carcere di Bologna hanno dimensioni compatibili non soltanto con i parametri minimi indicati dal CPT (4 mq per persona, dunque 8 mq per cella doppia), ma risultano conformi al parametro *auspicabile* individuato dal Comitato per una cella doppia (6 mq per un occupante + 4 mq per ogni ulteriore ospite = 10 mq per cella doppia).

E tale giudizio non muterebbe neppure laddove si volesse dare credito alla diversa misurazione operata dal PIRAS, posto che una cella di 9,36 mq sarebbe comunque superiore al parametro minimo rilevante in ambito convenzionale e prossima a quello auspicabile, garantendo uno *spazio personale* di 4,68 mq.

Alla luce dei criteri *G.C. Mursic v. Croatia*, ribaditi nelle sentenze *Ilerde and others v. Turkiye* e *R.M. v. France*, dunque, nel caso di specie può affermarsi che [REDACTED] non abbia patito condizioni di carenza di spazio personale derivanti da sovraffollamento carcerario, essendo stato lo *spazio personale* sempre ampiamente superiore ai 4 mq.

La prima doglianza del condannato, dunque, trova piana smentita nella relazione in atti.

A fronte dell'adeguatezza degli spazi detentivi, gli ulteriori motivi di reclamo inerenti all'areazione degli ambienti, all'accesso all'acqua calda e alle docce, perdono logicamente la loro autonoma rilevanza.

Ad abundantiam, tuttavia, si ritiene di dover precisare che il reclamo risulta comunque infondato nelle censure mosse all'ordinanza del giudice di prime cure *in parte qua*.

Anzitutto, in merito alla presenza di box doccia e acqua calda, la relazione specifica che le camere di pernottamento delle sezioni 1C, 1D e 1 B, presso cui [REDACTED] ha trascorso complessivi 603 giorni, sono dotate di bagno con doccia ed erogazione di acqua calda sanitaria. Viceversa, le sezioni 2D, 3D e Penale, ove [REDACTED] è stato ristretto per 869 giorni, vedono la presenza di un locale comune con 4 postazioni accessibili tutti i giorni per ampie fasce orarie (8:30-11:30 e 12:30-18:00 nelle sezioni indicate; dalle 8:00 alle 20:00 nella sezione Penale), presso cui i detenuti possono anche reperire acqua calda sanitaria all'occorrenza.

Sicché la persona ha sempre avuto accesso alle docce ed all'acqua calda all'interno della sezione e, per lunghi tratti, anche all'interno della propria cella.

Può dunque concordarsi pienamente con il giudice di prime cure laddove ha indicato che l'assenza di acqua calda in camera non ha certamente inciso in termini sì significativi da assurgere a lesione dell'art. 3 CEDU, anche alla luce dei canoni ermeneutici *supra* richiamati sul punto (in particolare *Ilerde and Others v. Turkiye*).

In merito all'areazione delle stanze per la presenza di grate e dei locali bagno, invece, si è già detto che tali profili non sono oggetto di specifica doglianza nel reclamo originario. Ad ogni buon conto, la relazione dell'istituto specifica le ragioni dell'utilizzo delle grate in alcune sezioni, la loro mancata incidenza nella riduzione dell'areazione ed illuminazione naturale della cella e certifica l'adeguatezza degli impianti di areazione del bagno, con argomenti che non sono smentiti dal [REDACTED] e dal suo difensore con adeguate allegazioni. Del resto, laddove vi fossero stati profili effettivamente problematici sul punto, l'interessato li avrebbe certamente segnalati nel reclamo o nelle numerose successive integrazioni.

La mancata deduzione in sede di giudizio di primo grado, dunque, rende le doglianze in questione non ammissibili in sede di reclamo e, comunque, inidonee nel merito a superare le puntuali indicazioni dell'istituto sul punto. Inoltre, anche laddove riscontrate, queste non apparirebbero bastevoli a superare la soglia di minima rilevanza di cui all'art. 3 CEDU alla luce delle adeguate condizioni di spazio personale vissute dal reclamante presso il carcere di Bologna.

Passando all'ulteriore doglianza relativa alle condizioni di infestazione da parte di blatte per i periodi antecedenti all'agosto 2022, il reclamo reitera le doglianze esposte dal [REDACTED] nel reclamo e nella integrazione del 10.6.2024, specificando che *"l'esser stati per anni invasi da centinaia di blatte che camminavano sui detenuti e dividevano con loro i pasti costituisca una condizione di detenzione inumana e degradante"*.

Sul punto, la relazione dell'istituto ha precisato che l'istituto si serve di una ditta esterna che si occupa di trattamenti di derattizzazione, antilarvale, deblattizzazione e disinfestazione per interventi periodici.

Laddove si sono verificate problematiche di infestazione specifiche, invece, si è provveduto ad effettuare interventi mirati che hanno consentito di risolvere prontamente eventuali criticità.

Sul punto, il Collegio ritiene di dover evidenziare che l'amministrazione ha fornito un adeguato riscontro in ordine alla tematica in questione, posta anche la genericità dell'allegazione di [REDACTED] in ordine ad una infestazione indicata come insistente *sino all'agosto 2022*, mese a partire dal quale, per sua stessa ammissione, la situazione è stata risolta dagli interventi dell'amministrazione. E che la situazione sia stata risolta e gestita

dall'amministrazione venendo ricondotta entro margini di tollerabilità è ammesso dallo stesso reclamo, quantomeno rispetto al periodo successivo all'agosto 2022.

Quanto al periodo precedente, [redacted] ed il suo difensore si dolgono di una condizione descritta in termini assolutamente inverosimili: l'infestazione sarebbe stata tale da far sì che i detenuti non potevano dormire, mangiare, vestirsi o fare alcunché senza imbattersi in animali striscianti che condividevano la loro quotidianità. E, stando al reclamo, [redacted] avrebbe vissuto tale condizione dal 12.8.2020 al 17.2.2021 e dal 20.3.2021 al 1.8.2022.

Tuttavia, quanto indicato, oltre ad essere smentito dalla relazione dell'istituto nella parte in cui indica di aver sempre predisposto le idonee iniziative per prevenire infestazioni ed affrontare situazioni specifiche, appare del tutto inverosimile, laddove si consideri che [redacted] non ha mai proposto reclamo ai sensi dell'art. 35 bis O.P. rispetto ad una condizione che, laddove effettivamente verificatasi, avrebbe potuto e dovuto trovare subitanea risposta e soluzione mediante il reclamo giurisdizionale preventivo.

Analoghe considerazioni valgono quanto alla doglianza relativa alla impossibilità per i detenuti di comandare alcune luci presenti all'interno della cella.

Sul punto, la difesa ha paragonato la situazione detentiva vissuta da [redacted] a quella del Carcere statunitense di *Abu Ghraib*, ove (questo è fatto notorio) i militari americani si sono resi responsabili di vere e proprie tecniche di tortura nei confronti dei prigionieri iracheni, tra cui anche forme di privazione del sonno mediante la presenza di luci accese continuativamente. Tralasciando l'enfasi provocatoriamente iperbolica dell'accostamento tra l'istituto bolognese e il carcere iracheno, la doglianza non pare cogliere nel segno ed essere, invero, adeguatamente smentita dall'amministrazione.

Invero, la relazione specifica che le celle sono dotate di tre punti luce, due dei quali non azionabili direttamente dai detenuti e gestiti a livello centralizzato dal personale di polizia penitenziaria della sezione, che provvede allo spegnimento degli stessi su richiesta, potendo comandare sia un interruttore generale che determina accensione/spengimento di tutte le celle, sia interruttore per ogni singola camera di pernottamento.

Anche rispetto a tale doglianza, peraltro, merita evidenziarsi che [redacted] non ha mai proposto reclamo ai sensi dell'art. 35 bis O.P. rispetto ad una condizione che, laddove effettivamente tradottasi in una costante privazione del sonno e non in un mero disagio, avrebbe ben legittimato un intervento della magistratura di sorveglianza nell'ambito del reclamo preventivo ai sensi dell'art. 35 bis O.P.

La mancata proposizione di reclamo preventivo sui due profili di pregiudizio dedotti – vale la pena precisarlo – non è qui intesa dal Collegio in termini di pregiudizialità-ammissibilità rispetto al presente giudizio, ma quale argomento *logico* di analisi della condotta del [redacted] da cui trarre un ragionevole e verosimile convincimento sull'entità reale delle condizioni di asserito pregiudizio dedotte e sull'effettiva incidenza delle stesse nella vita detentiva del reclamante.

D'altronde, come si è avuto modo di dire, la Corte EDU ha precisato nella recente sentenza *Văscăuțanu V. Romania* che la mancata proposizione del rimedio preventivo da parte del condannato che poi richieda il ristoro risarcitorio rischia di tradursi in una legittimazione di prassi elusive della tutela che deve essere assicurata ad un diritto tanto fondamentale qual è quello sancito dall'art. 3 CEDU.

In altre parole, se il detenuto, invece di agire per la risoluzione delle condizioni degradanti eventualmente sperimentate mediante reclamo giurisdizionale *preventivo*, sottostà a trattamenti lesivi della propria dignità in vista del ristoro indennitario *compensativo* che agisca sulla pena, il rischio è che lo Stato legittimi *ex post* la violazione sistematica dell'art. 3 CEDU, senza risolverne le cause e limitandosi a risarcirla.

L'aderenza dello Stato agli obblighi convenzionali, dunque, sarebbe meramente formale.

Inoltre, nella valutazione della *concreta realtà detentiva* vissuta dal reclamante non possono non considerarsi gli ulteriori elementi estremamente positivi evincibili dalla relazione dell'istituto felsineo circa le generali condizioni detentive del carcere di Bologna e quelle, specifiche, relative alla persona del detenuto.

In primo luogo, la costante vigenza nei periodi indicati e nelle sezioni occupate dal [redacted] – ad eccezione del reparto per isolamento COVID, di cui si dirà *ultra* - del regime detentivo a celle aperte, con orari di apertura che garantivano ampia libertà di movimento all'interno della sezione, nonché la possibilità di accedere ogni giorno, per almeno quattro ore e trenta ai locali all'aria aperta.

In particolare, nei tre distinti periodi di permanenza di [redacted] presso il carcere di Bologna, le ore di uscita dalla cella sono state dapprima pari a sei ore e trenta minuti, a fronte della necessità di ripristinare parte del reparto giudiziario distrutta durante la rivolta del 8.3.2020, mentre, una volta ultimati i lavori, si è provveduto a sostanziosi ampliamenti sino a giungersi dall'ottobre 2022 ad oggi ad apertura delle celle per dodici ore continuative. Condizioni tali da rendere la camera di pernottamento, sostanzialmente, ambiente deputato al riposo ed alle attività più riservate della persona.

Non può poi sottacersi che la relazione certifica anche lo stabile impiego del [REDACTED] in attività lavorativa, avendo l'amministrazione allegato tutti i cedolini relativi alle assegnazioni al lavoro inframurario del condannato dal suo ingresso sino alla data di presentazione del reclamo (gennaio-febbraio 2021, 84 ore; luglio-agosto, 2021 88 ore; gennaio-febbraio 2022, 88 ore, maggio-giugno 2022, 62 ore; ottobre-novembre-dicembre 2022 60 ore; marzo-aprile 2023, 12 ore; giugno-luglio 2023, 24 ore; agosto-settembre 2023, 66 ore; ottobre 2023, 24 ore).

L'impiego in attività lavorativa, seppur sottoposta a turnazione, è stato garantito al [REDACTED] con sufficiente regolarità, andando non solo ad aumentare le ore di uscita giornaliera ma anche ad attenuare la carcerazione in sé mediante lo svolgimento di attività utile al reinserimento sociale. Pertanto, sì come indicato nella sentenza *R.M. v. France*, tale dato rappresenta un elemento fortemente positivo nel giudizio *de quo* e, in generale, nella valutazione del trattamento detentivo.

A ciò si aggiunga anche una congrua offerta trattamentale con partecipazione a corsi scolastici e di formazione anche universitari, quali il Corso Scolastico Keynes 2022/2023, il Corso di formazione ministero del lettore, Corso di Teologia e Corso di Addetto al Call Center.

Tutti elementi che, complessivamente considerati, evidenziano condizioni detentive che corroborano, unitamente all'adeguatezza di spazio, il giudizio per cui non può ritenersi che [REDACTED] abbia patito una sofferenza *ultronea ed eccedente* quella insita nella mera sottoposizione alla pena detentiva rilevante ai sensi dell'art. 3 CEDU presso il carcere di Bologna nei periodi oggetto di reclamo.

Da ultimo, merita affrontarsi il tema della sottoposizione a regime detentivo chiuso durante l'isolamento sanitario di profilassi da COVID-19 nei periodi 12.8.2020-27.8.2020, 28.11.2020-21.12.2020, 26.1.2021-29.1.2021, 30.3.2021-14.4.2021, 15.7.2022-20.7.2022.

Sul punto, invero, il reclamo della difesa risulta parzialmente fondato, nella misura in cui il giudice di prime cure ha indicato che PIRAS ha eseguito i periodi di isolamento COVID-19 presso il locale infermeria dove avrebbe avuto a disposizione, comunque, 4 ore e 30 minuti di accesso ai locali all'aria aperta, laddove la relazione indica che il detenuto è stato ristretto presso il Reparto Giudiziario Sezione 1C, in cui era vigente il regime chiuso *h 24*.

Tuttavia, a prescindere dalla discrasia in ordine all'allocazione in sezione diversa da quella indicata, il Tribunale di Sorveglianza ritiene che la sola vigenza del regime detentivo chiuso non sia idonea a far ritenere la maggiore limitazione subita tale da attingere il livello di severità richiesto per l'integrazione di un pregiudizio rilevante ai sensi dell'art. 3 CEDU.

Invero, dalla relazione in atti risulta che i periodi di isolamento sanitario siano stati eseguiti da [REDACTED] con altro ristretto, in celle adeguate all'accoglienza di due detenuti, sufficientemente areate ed illuminate, nonché dotate di acqua calda sanitaria e doccia (come già indicato *supra*).

I periodi in esame, inoltre, risultano circoscritti al tempo strettamente necessario a consentire l'isolamento sanitario, secondo le regole e le tempistiche vigenti per tutti i cittadini durante le fasi più acute della crisi pandemica.

Pertanto, la maggiore restrizione subita, finalizzata al contenimento dell'infezione e diretta a tutela della restante popolazione detenuta, a fronte delle generali buone condizioni della cella e del reparto, si è tradotta in una deroga al generale regime aperto non arbitraria, ma sorretta da *uno scopo legittimo, adeguata* al raggiungimento dello stesso, *necessaria* alla tutela della salute collettiva e temporalmente *proporzionata* all'accertamento delle condizioni per l'ammissione del detenuto a vita comune.

Il che esclude la produzione di una lesione rilevante ai sensi dell'art. 3 CEDU.

5. Conclusioni

In conclusione, il Tribunale di Sorveglianza di Bologna, previo rigetto della domanda di accertamento tecnico d'ufficio irrilevante ai fini del giudizio, rigetta il reclamo, non sussistendo nella detenzione espiata da [REDACTED] presso il Carcere di Bologna nei periodi dal 12.8.2020 al 17.2.2021, dal 30.3.2021 al 7.7.2022 e dal 15.7.2022 al 22.1.2025 alcun pregiudizio derivante da condizioni di detenzione tali da violare l'art. 3 CEDU sì come effettivamente interpretato dalla Corte di Strasburgo per i profili dedotti.

P.Q.M.

Visto l'art. 666 c. 5 c.p.p.;

RIGETTA

La domanda di rinvio finalizzata allo svolgimento di accertamento tecnico sulla dimensione della cella e degli arredi, trattandosi di elementi non necessari ai fini della decisione del reclamo;

Visti gli artt. 35 *bis*, 35 *ter* L. 354/1975 e art. 3 CEDU;

RIGETTA IL RECLAMO

In relazione ai periodi detentivi espiati da [REDACTED] dal 12.8.2020 al 17.2.2021, dal 30.3.2021 al 7.7.2022 e dal 15.7.2022 al 22.1.2025 presso la Casa Circondariale di Bologna.

Manda la Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Bologna, il 5.2.2026.

IL PRESIDENTE ESTENSORE
ROMANO EZIO



Depositato in Cancelleria, oggi

23/2/2026

IL FUNZIONARIO
Dott. Ivan Michele Triolo

